



Repubblica Italiana

Tribunale di Sulmona

(Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)

All'udienza del giorno 26 giugno 2019 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono presenti l'Avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED], per la parte [REDACTED], e l'Avv. ALFIERI DI GIROLAMO, per la parte BANCA [REDACTED]

L'Avv. [REDACTED], per la parte [REDACTED], precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni.

L'Avv. DI GIROLAMO ALFIERI, per la parte [REDACTED] [REDACTED], precisa le conclusioni riportandosi a quelle contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni del 18.06.2019.

Si dà quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. [REDACTED],

In nome del Popolo Italiano,

pronuncia, la seguente:

SENTENZA

-nella causa iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016

TRA

[REDACTED], in proprio e quale titolare della ditta [REDACTED], nonché [REDACTED], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [REDACTED], sito in [REDACTED], che li rappresenta e li difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo;

ATTORI

E

BANCA [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfieri Di Girolamo, sito in Pavia via



Alessandro Brambilla 70/D, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, [REDACTED], in proprio e quale titolare della ditta [REDACTED], nonché [REDACTED], convenivano in giudizio la BANCA [REDACTED] [REDACTED] deducendo che con l'Istituto di credito erano intercorsi, già dal [REDACTED], diversi rapporti contrattuali e precisamente: a) apertura di credito con scoperto in conto corrente ordinario n. [REDACTED] del 24.1.2000; b) accensione del mutuo chirografario n. [REDACTED] del 17.09.2007 per complessivi euro 60.000, con scadenza il 14.03.2011, da rimborsarsi mediante n. 42 rate di euro 686,64 ciascuna; c) Accensione del mutuo chirografario [REDACTED] del 14.03.2011 per complessivi euro 90.000, con scadenza il 28.02.2021, da rimborsarsi mediante n. 120 rate di euro 760,00 ciascuna; d) Accensione del mutuo ipotecario [REDACTED] del 19.10.2012 per complessivi euro 86.000, con scadenza il 19.10.2037, da rimborsarsi mediante n. 300 rate di euro 473,22 ciascuna; che il contratto di apertura di credito in conto corrente non era stato mai sottoscritto e, comunque, aveva previsto clausole e statuizioni non validamente pattuite e, pertanto, dovevano essere espunti interessi ultralegali, commissioni e spese non pattuite, senza capitalizzazione e con ricalcolo delle valute; che, inoltre, il rapporto aveva evidenziato sforamenti del tasso soglia. Sosteneva che anche contratti di mutuo [REDACTED] del 17.09.2007 per complessivi euro 60.000, [REDACTED] del 14.03.2011 per complessivi euro 90.000 e [REDACTED] del 19.10.2012 per complessivi euro 86.000 erano nulli in quanto finalizzati esclusivamente alla "copertura" della posizioni debitorie, tra l'altro inesistenti, con conseguente insussistenza di causa; che degli stessi mutui era nulla la pattuizione del tasso di interesse in quanto indeterminato e non determinabile; che in relazione ai mutui chirografari vi era stata illegittima capitalizzazione degli interessi. Secondo gli attori i profili di illegittimità dei mutui comportavano la non debenza di alcun interesse oppure la loro rideterminazione nella misura del saggio Bot ex art. 117 Tub.

2. Si costituiva in giudizio la [REDACTED], eccependo, in via preliminare, la prescrizione della pretesa di restituzione delle somme connesse al rapporto di conto corrente ed evidenziando la piena legittimità, nel merito, di tutti rapporti bancari indicati dagli attori.

3. Svolta l'istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.

4. Costituisce affermazione degli attori che in relazione al rapporto di conto corrente e di apertura di credito regolata sul conto corrente medesimo non sia stato sottoscritto alcun contratto (pagina 2 punto 3 dell'atto di citazione). Affermando, dunque, l'inesistenza del documento contrattuale, l'onere della sua



produzione non poteva essere ascritto al correntista, bensì era solo la banca che poteva e doveva dimostrare l'esistenza del contratto scritto, negato dagli attori. In assenza di ciò rimane priva di sconfessione l'inesistenza di valida pattuizione relativamente alla misura degli interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni, valute e spese applicate dalla banca. Tra l'altro, proprio perché ritenuto dagli attori inesistente il contratto, non può censurarsi la condotta degli stessi ove omettano di richiederne l'esibizione alla Banca, posto che ciò si tradurrebbe in un'istanza rivolta a far produrre in giudizio un documento di cui il correntista asserisce l'inesistenza.

Può, pertanto, recepirsi totalmente il conteggio operato dalla consulente alla seconda ipotesi di rielaborazione, con conseguente accertamento che "il c/c n. evidenzia al termine del rapporto (23.03.2011) un importo in Avere (a credito del correntista) di euro 9.883,48". Parimenti, va condannata la Banca a restituire dette somme al correntista .

Quanto all'usura, invece, il Ctu ha pienamente dimostrato l'inconsistenza della denuncia degli attori.

Non può darsi luogo al ricalcolo del rapporto sin dal suo avvio, posto che l'inesistenza di un contratto scritto di conto corrente e di affidamento comporta la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

A tal proposito occorre, infatti, osservare che la configurabilità di un affidamento di conto corrente non risultante da un contratto scritto è stata ammessa, ma a determinate condizioni, dalla Corte di Cassazione (si veda sentenza n. 14470 del 09/07/2005): "*In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa per l'inesistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l'onere di dimostrare la stipulazione, anche per facta concludentia, nel caso in cui risulti applicabile la deroga del requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art.117 del t.u.l.b. (e, anteriormente, ex art 3 della L. n. 154 del 1992), per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto*".

Nel caso in esame, non solo manca il documento contrattuale relativo all'affidamento, ma manca altresì il contratto originario di apertura di conto corrente, che gli attori negano esser mai stati sottoscritti; gli indizi di fatto che, seppur non secondari, costituiscono sì indizi in grado di avvalorare un convincimento, ma non possono sostituirsi alle pattuizioni stesse.

Il difetto di forma scritta del contratto di affidamento e del contratto di conto corrente rende nullo tale rapporto.

In assenza di un valido contratto, stipulato in conformità alle previsioni legislative, le rimesse intervenute sul conto corrente devono considerarsi di natura solutoria, anche per l'assenza di prova sull'esistenza di un fido da ripristinare (cfr. sul tema Corte d'Appello Torino Sez. I, Sent., 12.01.2017).

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta va pertanto accolta e il conto deve essere rideterminato a far tempo dal 27.10.2006 fino alla chiusura del rapporto.



5. Muovendo alla disamina dei rapporti di mutuo, va, anzitutto, detto che ciascun rapporto risulta contenere la chiara individuazione del tasso di interesse applicato.

Quanto al profilo della omessa indicazione del Taeg o della sua difforme indicazione in contratto, può ulteriormente aggiungersi che costituisce consolidato indirizzo di questo Tribunale il principio secondo cui le circostanze appena evidenziate non comportano, in ipotesi, conseguenze invalidanti. Infatti, in relazione a tale indice sintetico non può trovare applicazione le previsioni normative contemplate dall'art. 117 TUB, comma 4 e comma 7, secondo cui: *“4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”*.

Nel caso in esame, infatti, non è in discussione che il mutuo rechi il tasso di interesse e le ulteriori spese poste a carico del mutuatario, ciò che viene contestato è l'individuazione del TAEG.

La doglianza, però, esula dal campo applicativo dell'art. 117 comma 4 Tub che in presenza della chiara indicazione del Tan e delle spese gravanti sul mutuatario risulta osservato nel suo precetto. In sostanza, si ritiene che l'omessa indicazione del Taeg (che, invero, non costituisce un ulteriore tasso o costo dell'operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti) o la sua erronea elaborazione in valore percentuale non possa cagionare conseguenze invalidanti con correlata applicazione del saggio Bot, bensì semmai profili risarcitori dovuti alla violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione, quello cioè appunto dell'indicazione dell'indice ISC.

Né tanto meno risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 Tub, oltre perché anche tale disposizione non sembra fare riferimento all'indice sintetico del Taeg, anche perché la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre nella specie la doglianza è confinata all'omessa indicazione del Taeg senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato.

In ultimo, non pare neppure potersi utilizzare il comma 8 dell'art. 117 tub secondo cui *“la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli (...)”*. Infatti, si occupa del contenuto minimo dei contratti di mutuo la circolare n. 229 del 21.04.1999 – 9° Aggiornamento del 25.07.2003 (emanata in attuazione dell'art. 9 della delibera Cicr del 4.03.2003) segnatamente al titolo X, Sezione III, par. 3, nel quale non si fa menzione dell'indicazione del Taeg.



Si osservi in via generale che quando la legge ha voluto sanzionare con la nullità l'omessa indicazione del TAEG o la sua falsata indicazione lo ha fatto espressamente: vedasi al riguardo l'art. 125 bis Tub, introdotto a partire dal 2010 e nella fattispecie quindi, già per questo, non operante in relazione al mutuo del 2007, né applicabile a quelli contratti successivamente, già solo per l'assente deduzione della qualifica di consumatore in capo ai mutuatari.

6. Per concludere sulla dedotta applicazione nei rapporti di mutuo chirografari della capitalizzazione occulta, la doglianza non reca ulteriore specificazione. Se essa si riferisce all'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, non può condividersi la tesi secondo cui il ricorso al piano di ammortamento alla francese comporta il pagamento di interessi anatocistici. Il meccanismo di rimborso rateale in questione, invero, prevede che il debitore restituisca alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate), e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che in relazione agli interessi (Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Torino, 17.9.2014). Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi alcun fenomeno anatocistico. Il metodo "*alla francese*" comporta, infatti, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, come sopra accennato, capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Né può sostenersi che si sia in presenza dell'applicazione di interessi anatocistici per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese è ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. Una volta esclusa, quindi, l'equazione secondo cui al meccanismo francese accede un fenomeno anatocistico, la circostanza per cui il ricorso ad esso determina un esborso complessivamente più consistente rispetto a quello che deriverebbe dal ricorso all'ammortamento "*italiano*" non ha alcuna ricaduta sulla determinatezza del tasso e sulla trasparenza delle condizioni economiche applicate al rapporto, dato che il pagamento di maggiori interessi dipende essenzialmente dalla circostanza che il piano preveda prima l'estinzione degli interessi e poi il rimborso del capitale, che resterà intuitivamente più consistente per un arco di tempo maggiore, con conseguente aggravio di costi per il mutuatario, essendo gli interessi via via computati sul capitale ancora da rimborsare.



7. Le conclusioni in ordine al rapporto di conto corrente e l'infondatezza delle censure mosse ai contratti di mutuo, comportano l'infondatezza anche della contestata nullità dei mutui chirografari e di quello ipotecario in quanto proiettati ad estinguere pregresse esposizioni debitorie. Difatti, secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, elaborata in tema di contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell'istituto di credito mutuante, ritiene che non è nullo il mutuo per mancanza o illiceità della causa, non essendo elemento essenziale di esso la destinazione della somma mutuata a determinate finalità (cfr. Cass. n. 4792/2012; Cass. n. 9511/2007; Cass. n. 317/2001; Tribunale Ravenna, 21/01/2014; Tribunale Frosinone, Sent., 01/06/2018; Tribunale Macerata, Sent., 29/01/2018), e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si realizza in tal caso nella forma del dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile oppure esigibile in tempo antecedente.

Pertanto, nel caso di specie, i mutui non possono ritenersi nulli per il solo fatto che siano stati stipulati per ripianare esposizioni debitorie preesistenti. Semmai la nullità del contratto può configurarsi solo e alla condizione che i debiti preesistenti siano illeciti perché inesistenti o frutto di violazione di norme imperative, ma tale assunto si è detto è rimasto privo di fondamento. L'unica passività inesistente era quella derivante dal rapporto di conto corrente, che però, per quello che si è visto dal ricalcolo del consulente dott. , risulta di entità inconsistente: difatti, alla data della stipula del mutuo del 17.09.2007 vi era, comunque, un saldo effettivo a debito del correntista di euro 43.811,63 (in luogo di quello contabile di euro 48.947,97), così potendosi escludere l'assunto che il mutuo non sarebbe stato stipulato ugualmente alle medesime condizioni.

8. In definitiva, la domanda va parzialmente accolta in relazione al solo conto corrente n. 10626, per il periodo di rilievo e per l'importo di cui in motivazione. Ne consegue, previa declaratoria della nullità del rapporto di conto corrente n. , la condanna della al pagamento in favore di della somma di euro 9.883,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. A tal proposito, mentre l'attrice ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese quantificate in relazione al valore della somma in concreto a lei riconosciuta, ossia euro 9.883,48.

- che in relazione al rapporto di conto corrente estintosi ormai il 23.03.2011 non aveva alcuna posizione legittimante e comunque priva di interesse ad agire quale fideiussore essendo, in ipotesi, venuto meno definitivamente quel rapporto garantito - risulta totalmente soccombente sulle restanti domande connesse ai rapporti di mutuo. Per tale motivo deve rifondere alla banca le spese di lite da quantificarsi in relazione al valore della domanda di restituzione dalla stessa avanzata in relazione ai rapporti di mutuo (dalla relazione del consulente d'ufficio evincibile in un importo poco più basso del valore medio dello scaglione 26.000,00-52.000,00).



Le spese di CTU, che si liquidano in favore del dott. [redacted] nella somma di euro 2.679,73, oltre iva e cassa, vengono poste, in solido, a carico della [redacted]

[redacted].

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:

-Previa DICHIARAZIONE di nullità del rapporto di conto corrente n. [redacted], per la causale di cui in motivazione, CONDANNA la [redacted] al pagamento della somma di euro 9.883,48 in favore di [redacted] [redacted], oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

-RIGETTA, per il resto, ogni altra domanda.

-CONDANNA la [redacted] al pagamento in favore di [redacted] [redacted] delle spese di lite, da liquidarsi nella somma complessiva di euro 3.845,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 3.300,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

-CONDANNA [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted] [redacted] da liquidarsi nella somma complessiva di euro 6.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.

-PONE le spese di CTU, che si liquidano in favore del dott. [redacted] nella somma di euro 2.679,73, oltre iva e cassa, in solido a carico della [redacted]

[redacted] e di [redacted].

Il Giudice
Daniele Sodani

